

Bruxelles, 15 marzo 2022
(OR. en)

7237/22

PECHE 84
DELA CT 46

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 1489 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 15.3.2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 1489 final.

All.: C(2022) 1489 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.3.2022
C(2022) 1489 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.3.2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Motivi e obiettivo dell'atto delegato

La politica comune della pesca prevede l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco per porre fine al problema del rigetto in mare dei pesci. L'obbligo di sbarco è stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ("regolamento di base").

Il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, prevede una serie di deroghe all'obbligo di sbarco. Esso mira a garantire che le norme dell'UE siano conformi agli obblighi internazionali da essa contratti e che l'Unione agisca nel rispetto delle decisioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

In occasione della riunione annuale dell'ICCAT del 2021, tenutasi virtualmente dal 15 al 23 novembre, le parti contraenti dell'ICCAT hanno adottato, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, una raccomandazione sulla conservazione dello stock dell'Atlantico settentrionale dello squalo mako catturato nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT (raccomandazione ICCAT 21-09).

Tale raccomandazione entra in vigore il 17 giugno 2022.

Scopo del presente atto delegato è modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione per consentire all'UE di conformarsi alla raccomandazione 21-09 affinché l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non si applichi alle navi dell'UE che pescano lo squalo mako dell'Atlantico settentrionale come cattura accessoria.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni dell'atto delegato

L'articolo 15 del regolamento di base istituisce un obbligo di sbarco (o divieto di rigetto) per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. Nel Mediterraneo le catture sono soggette anche a taglie minime. Tale obbligo si applica alle attività di pesca nelle acque dell'UE o da parte di pescherecci dell'UE al di fuori delle acque dell'UE non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base precisa che l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'UE. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di attuare tali obblighi internazionali nel diritto dell'UE, comprese in particolare le deroghe all'obbligo di sbarco.

L'UE è parte contraente dell'ICCAT. Quest'ultima ha adottato la raccomandazione 21-09 sulla conservazione dello stock dell'Atlantico settentrionale di squalo mako catturato nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT. La raccomandazione entrerà in vigore il 17 giugno 2022 ed è vincolante per l'UE.

La raccomandazione ICCAT 21-09 vieta la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale, intero o in parti, catturato nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT nel 2022 e nel 2023.

Al regolamento delegato (UE) 2015/98 è aggiunto l'articolo 5 *ter* per riflettere le nuove norme che vietano tale detenzione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il presente atto delegato garantisce la coerenza tra gli obblighi internazionali dell'UE e i principi della politica comune della pesca.

Le amministrazioni degli Stati membri sono state consultate in sede di gruppo di lavoro del Consiglio nell'ottobre 2021. Il 28 ottobre 2021 il gruppo di lavoro ha approvato la posizione dell'UE da adottare nella riunione annuale dell'ICCAT del 2021. La raccomandazione 21-09 è stata quindi adottata sulla base di tale posizione dell'UE.

Poiché l'atto delegato si basa sul potere conferito dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e non costituisce una nuova iniziativa strategica, non è stato necessario procedere a una valutazione di impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.3.2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il paragrafo 3 della raccomandazione 21-09 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("ICCAT")² vieta la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale, intero o in parti, catturato nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT nel 2022 e nel 2023.
- (2) Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione 21-09 e il diritto dell'Unione europea, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell'Unione che pescano lo squalo mako dell'Atlantico settentrionale come cattura accessoria.
- (3) È opportuno pertanto modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione³ per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 21-09 per l'esercizio della pesca.
- (4) Poiché la raccomandazione ICCAT 21-09 incoraggia le parti contraenti ad attuarla prima della sua entrata in vigore il 17 giugno 2022 e tenuto conto dell'importanza di tali disposizioni per la conservazione dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale, il presente atto delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (5) Per gli stessi motivi il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_ENG.pdf

³ Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento delegato (UE) 2015/98 è inserito il seguente articolo 5 *ter*:

"Articolo 5 ter

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o esemplari interi di squalo mako (*Isurus oxyrinchus*) dell'Atlantico settentrionale catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT nel 2022 e nel 2023."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15.3.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN